

SCHEMA DI CONTRATTO DI SERVIZIO PER L’AFFIDAMENTO DEI SERVIZI DI ISTRUZIONE E FORMAZIONE PROFESSIONALE PREVISTI DAGLI STRUMENTI DI PROGRAMMAZIONE SETTORIALE, AI SENSI DELL’ART. 36 COMMI 1 E 2 DELLA L.P. 7.08.2006, N. 5 E DELL’ART. 30 DEL D.P.P. 1.10.2008, n. 42- 149/LEG.

Tra le parti:

- dott.ssa, nata a..... il e domiciliata per la carica in Trento, presso la sede della Provincia Autonoma di Trento, codice fiscale n. 00337460224, la quale interviene ed agisce in rappresentanza della stessa nella sua qualità di Dirigente “protempore” del Servizio Servizio istruzione e formazione del secondo grado, Università e ricerca;

- nato a il e domiciliato per la carica in presso, con sede in n. codice fiscale e Partita IVA n., il quale interviene ed agisce in rappresentanza dello stesso nella sua qualità di

- in conformità alla deliberazione della Giunta Provinciale di Trento n. del che ha autorizzato la stipulazione del presente atto;

- tenuto conto che le prestazioni oggetto del presente contratto attengono ad esigenze economico-sociali ed a interessi patrimoniali non imprenditoriali, in quanto dallo Statuto del soggetto contraente si evincono la finalità della formazione professionale e la mancanza di scopo di lucro, e che pertanto la comunicazione antimafia di cui al Decreto Legislativo 8 agosto 1994, n. 490 e s.m.i. è dovuta sulla base delle fattispecie e nei termini richiesti dalla vigente normativa (codice antimafia);

- vista la dichiarazione del legale rappresentante che attesta che il soggetto contraente è in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili, ovvero che il medesimo non è soggetto agli obblighi della predetta legge;

PREMESSO CHE:

La legge provinciale 7.08.2006 n. 5 prevede all’articolo 36 commi 1 e 2 che, in attuazione del piano provinciale del sistema educativo, la Provincia possa affidare direttamente l’attuazione dei servizi di formazione professionale rientranti nell’ambito del diritto-dovere all’istruzione e alla formazione a fondazioni, associazioni o altri Enti senza scopo di lucro che, anche attraverso proprie articolazioni a ciò legittimate in base al proprio ordinamento, abbiano ottenuto il riconoscimento della parità ai sensi dell’articolo 30 della suddetta legge e del regolamento attuativo di cui al D.P.P. 1.10.2008 n. 42-149-Leg, e svolgano la loro attività in prevalenza a favore della Provincia e nei cui confronti la Provincia ha la facoltà di determinare gli obiettivi dell’attività, i poteri di indirizzo e coordinamento nonché di controllo.

Con deliberazione n. 1823 di data 26.08.2011 la Giunta provinciale ha approvato lo schema tipo di contratto di servizio per l'affidamento dei servizi di formazione professionale previsti dai vigenti strumenti di programmazione settoriale, ai sensi della suddetta legge provinciale, di durata quadriennale che ha regolato i rapporti tra la Provincia e le istituzioni formative paritarie per il periodo 1.09.2011-31.08.2015;

Il contratto di servizio ha rappresentato dunque lo strumento giuridico fondamentale attraverso il quale sono stati disciplinati i rapporti giuridici, tra la Provincia autonoma di Trento e le Istituzioni formative paritarie che erogano il pubblico servizio formativo. Tale atto, nell'ambito delle specificità normative provinciali (uniche sul panorama nazionale), presenta infatti caratteristiche peculiari dalle quali avviare un processo di riqualificazione della formazione professionale trentina;

Con tale strumento si è inteso dar luogo ad un rapporto giuridico peculiare attraverso il quale le parti contraenti, assumendosi reciproche obbligazioni, hanno avuto come obiettivo precipuo quello del miglioramento nella gestione del pubblico servizio formativo, sulla base di un rapporto basato sulla buona fede e la fiducia reciproca;

In data 31.08.2015 è prevista la scadenza del contratto di servizio ed a tal proposito è intendimento della Provincia garantire sul proprio territorio la prosecuzione dell'erogazione del servizio formativo avvalendosi delle Istituzioni formative paritarie e, nel contempo, addivenire alla predisposizione di un nuovo schema di contratto che, muovendo dalla esperienza maturata nel primo quadriennio, comporti una rivisitazione ed un adeguamento delle clausole ivi contenute;

A tal proposito il competente Servizio provinciale ed i rappresentanti delle Istituzioni formative paritarie sono stati impegnati in un tavolo di trattative per definire i nuovi contenuti del contratto di servizio previsto dalla normativa provinciale nell'ottica di un adeguamento e novazione delle attuali previsioni contenute nel vigente contratto che è in scadenza nella suddetta data;

In attuazione delle finalità recate dall'art. 3 comma 4 del contratto di servizio in scadenza, si è discusso pertanto in merito alle nuove modalità di finanziamento e gestione delle risorse pubbliche per la realizzazione dei percorsi di formazione professionale, alle nuove procedure in materia di esame di tali percorsi, nonché alla partecipazione degli stessi al sistema di valutazione; in particolare si è affrontato congiuntamente il tema della ridefinizione del contratto collettivo applicato dagli Enti gestori della formazione professionale, alla luce della recente riforma sul mercato del lavoro;

La finalità precipua che la Provincia intende perseguire attraverso il rinnovo del contratto è quello di riaffermare ancora l'autonomia delle Istituzioni formative paritarie, quali attori del sistema educativo – formativo - provinciale.

Infatti con il riconoscimento della parità formativa le suddette Istituzioni hanno acquisito un ruolo di primo piano all'interno del "Sistema educativo di istruzione e formazione del Trentino". Le Istituzioni formative paritarie sono pertanto chiamate a svolgere un'importante funzione pubblica, quella della istruzione ed educazione, in quanto concorrono ad offrire un più ampio spettro di opzioni educative alla crescente e diversificata do-

manda formativa delle famiglie, a migliorare la qualità dell'intero sistema formativo locale perseguito dalla Provincia nell'ambito delle funzioni di governo esercitate dalla medesima. Nella Provincia Autonoma di Trento il riconoscimento della parità formativa, fattispecie unica nel sistema nazionale, ha consentito alle suddette Istituzioni di acquisire piena legittimazione, attraverso un riconoscimento non solo "formale", ma anche "sostanziale", ovvero attraverso un finanziamento pubblico adeguato ed un rapporto giuridico quale delineatosi nel nuovo contratto di servizio (art. 36 della legge provinciale sulla scuola ed art. 30 del D.P.P. 1.10.2008 n. 42-149/Leg), rispettoso della loro libertà e autonomia progettuale.

In particolare, le Istituzioni formative paritarie operanti nella Provincia Autonoma di Trento, sono entrate a far parte, ad ogni conseguente effetto di legge, del sistema provinciale e nazionale d'istruzione con un ruolo che è garante essenzialmente del principio di sussidiarietà, mantenendo tuttavia la loro natura di ente privato e autonomo: in quanto tale, l'istituzione formativa paritaria, mentre svolge una funzione pubblica di rilevanza giuridica che le impone una conformità di requisiti e di prestazioni didattiche, gode di quella libertà organizzativa, didattica, amministrativa, progettuale e contrattuale che la stessa legge le conferisce. Anche la Corte Costituzionale nella sentenza n. 220/2007 nel corso di un giudizio di legittimità costituzionale ha precisato l'ambito di operatività delle scuole paritarie riconoscendo la "qualità del servizio di istruzione erogato dalle stesse". In attuazione dell'art. 33 della legge provinciale 7.08.2006 n. 5, d'ora in avanti denominata "legge provinciale " le scuole paritarie costituiscono insieme alle scuole statali, il sistema nazionale di istruzione, secondo un modello integrale pluralistico.

Nel contratto di servizio che si intende rinnovare per il prossimo quadriennio 1.09.2015-31.08.2019 le parti contraenti intendono dare applicazione anche a quei principi affermati dall'Unione Europea, innovativi sul piano del rapporto tra Pubblica Amministrazione e realtà del Terzo Settore.

In particolare nel precedente rapporto contrattuale le parti contraenti si erano richiamate alla Risoluzione 14 gennaio 2004 sul Libro verde sui servizi di interesse generale, al paragrafo n. 22, la quale afferma che "*i servizi di interesse generale che rientrano fra le funzioni di base di autorità pubbliche, quali l'istruzione e la sanità pubblica, l'edilizia popolare e i servizi sociali di interesse generale che assolvono a funzioni di sicurezza e di inserimento sociale, vanno esclusi dal campo di applicazione della normativa comunitaria in materia di concorrenza*". Ed ancora, il medesimo Parlamento nella stessa Risoluzione chiede che "*vengano riconosciute altre forme di scelta di servizi di interesse economico generale da parte delle autorità pubbliche, come concessioni e partnership pubblico/privato, con principi comuni relativi alla trasparenza dei contratti, alla stabilità, alla durata e a una condivisione paritetica dei rischi*" (Risoluzione citata, paragrafo n. 36). La Commissione europea, nella Comunicazione denominata "Libro bianco sui servizi di interesse generale", di data 12 maggio 2004 riconosce che "*gli Stati membri ricorrono sempre più spesso a regimi pubblico-privati, tra cui i contratti di progettazione-costruzione-finanziamento-gestione, le concessioni e la creazione di società a economia mista per garantire (...) l'erogazione di servizi di interesse generale*".

Per quanto concerne in particolare l'offerta di servizi di istruzione, la Corte di Giustizia dell'Unione europea ha riconosciuto come non possa essere considerata servizio a carattere economico "*un'istruzione pubblica rientrante nell'ambito dei compiti in campo sociale e politico dello Stato, la maggior parte del costo dei quali è sostenuto da quest'ultimo*".

La Commissione specifica ulteriormente che *“questi principi possono riguardare i servizi pubblici d’istruzione, quali la formazione professionale e gli asili nido, privati e pubblici, l’attività di insegnamento esercitata in via accessoria nelle università, nonché l’offerta di istruzione universitaria”*.

La Corte di Giustizia della CEE ha precisato che viene *“considerata formazione professionale l’istruzione che prepara o conduce direttamente alla qualificazione per una determinata professione, un determinato mestiere o una determinata attività, ovvero conferisce idoneità ad esercitare tale professione, tale mestiere o tale attività, ove non sia richiesta alcuna qualificazione formale, e che si situa ad un livello ulteriore e superiore rispetto a quella di carattere generale. Tale formazione non è limitata ai lavori manuali o tecnici, ma include tutte le professioni, tutti i mestieri e tutte le attività. Essa non si limita nemmeno all’aggiornamento e al perfezionamento di coloro che già svolgono una determinata attività”*. Ciò vale *“qualunque sia l’età ed il livello di preparazione degli alunni o degli studenti, e anche se il programma di insegnamento comprenda altresì materie di carattere generale”*.

La Presidenza del Consiglio dei Ministri, Dipartimento Politiche Europee, afferma che *“I servizi generali non economici si riferiscono ad “alcune attività di carattere puramente sociale, ad esempio [...] le prestazioni di insegnamento pubblico finanziate, in linea generale, a titolo del bilancio pubblico che adempiono un compito dello Stato nei confronti dei cittadini in campo sociale, culturale, educativo”*.

La Commissione europea evidenzia che *“le attività connesse all’esercizio delle prerogative dei pubblici poteri da parte dello Stato o di autorità che agiscono entro i limiti della loro sfera di competenza pubblica non costituiscono attività economiche ai sensi delle regole della concorrenza. In questo contesto, ha poca importanza che lo Stato agisca direttamente tramite un organo che fa parte della pubblica amministrazione o tramite un’entità distinta alla quale ha conferito diritti speciali o esclusivi”*.¹ Viene inoltre precisato che *“la giurisprudenza ha indicato una serie di criteri in base ai quali alcune attività con una funzione puramente sociale hanno potuto essere considerate non economiche”* e tra queste *“le prestazioni di insegnamento pubblico finanziate, in linea generale, a titolo del bilancio pubblico che adempiono un compito dello Stato nei confronti dei cittadini in campo sociale, culturale, educativo”*.

La Provincia autonoma di Trento intende pertanto sostenere attraverso congrue forme di finanziamento il servizio formativo, affidandolo nuovamente con il rinnovo contrattuale alle Istituzioni formative paritarie, in attuazione del peculiare sistema di parificazione ed in piena legittimità con gli attuali orientamenti in materia di affidamento dei servizi di interesse generale, laddove sia l’ente pubblico a mantenere la sua funzione di “garante”, “regolatore” e “di controllo” dell’attività dei soggetti cui ha inteso affidare il servizio pubblico. (Cfr. parere del Ministero del lavoro e delle politiche sociali – Direzione generale per le politiche attive, servizi per il lavoro e la formazione, di data 20.02.2015 Prot. n. 39/0003779). In tal senso ai fini dell’individuazione dei soggetti/organismi, cui affidare tali servizi viene fatto rinvio ai dispositivi locali di affidamento.

¹ Commissione europea – Guida relativa all’applicazione dei servizi d’interesse economico generale e, in particolare, ai servizi sociali d’interesse generale, delle norme dell’Unione europea in materia di aiuti di Stato, di “appalti pubblici” e di “mercato interno” – 7.12.2010 – pag. 22.

Le istituzioni formative paritarie provinciali sono garanti di standard di qualità idonei ed hanno dimostrato affidabilità nella gestione del servizio di cui al precedente contratto.

L'Ente denominato-----, ha ottenuto il riconoscimento della parità formativa con determinazione del Dirigente del Servizio provinciale competente n. XXXX.

La Provincia e il soggetto contraente Ente denominato-----intendono proseguire mediante un nuovo contratto finalizzato alla realizzazione di percorsi di formazione professionale a vantaggio della popolazione trentina, giovane ed adulta sulla base delle positive esperienze consolidate in virtù del precedente contratto di servizio e degli standard di qualità ed affidabilità riconosciuti in capo a tale Ente.

Tutto ciò' premesso, tra le parti si stipula il seguente.

CONTRATTO DI SERVIZIO PER L’AFFIDAMENTO DEI SERVIZI DI FORMAZIONE PROFESSIONALE PREVISTI DAGLI STRUMENTI DI PROGRAMMAZIONE SETTORIALE, AI SENSI DELL’ART. 36, COMMI 1 E 2, DELLA L.P. 7.08.2006, N. 5, E DELL’ART. 30 DEL D.P.P. 1.10.2008, n. 42-149/LEG.

ART. 1

Rapporti tra i contraenti

1. La Provincia sulla base dei risultati conseguiti con il precedente contratto di servizio 2011-2015, conferma il ruolo del soggetto contraente, gestore dell’Istituzione formativa paritaria denominata “XXXXXXXXXX”, quale soggetto sociale portatore di un proprio progetto educativo e formativo, come interlocutore affidabile anche nella innovazione della progettazione e definizione delle attività formative e ne avalla l’autonomia progettuale, organizzativa e gestionale. La Provincia per l’intero quadriennio di durata del presente contratto, sulla base dei criteri e delle modalità previsti nel contratto stesso e nei documenti ivi richiamati, garantisce forme di finanziamento certe, continue, adeguate, congrue e coerenti con i principi di pari dignità tra pubblico e privato, assicurate con caratteri di certezza, continuità, adeguatezza e congruità.
2. Le parti nel mettere a frutto le positive esperienze consolidate con il precedente rapporto intendono proseguirlo in attuazione dei principi di piena cooperazione e leale collaborazione, ai fini del raggiungimento dell’interesse pubblico connesso al servizio formativo, fermo restando l’esercizio dei poteri autoritativi previsti dalla legge in capo alla Provincia.
3. Le parti condividono il principio della massima trasparenza reciproca e si trasmetteranno quindi informazioni sull’andamento didattico organizzativo, sulle strutture formative, sulla gestione amministrativa dell’attività formativa, sulle linee di sviluppo dell’offerta formativa sul territorio, sulla formazione del personale, sullo stato dei procedimenti per la liquidazione dei finanziamenti, sugli approfondimenti di carattere giuridico, economico, fiscale, riguardanti le attività assegnate con questo contratto e secondo le forme concordate, fatti salvi i limiti stabiliti dalla legge.
4. Sulla base dei suddetti principi le parti si danno reciprocamente atto che il contratto si fonda su un rapporto fiduciario.

ART. 2

Oggetto del contratto e modalità di affidamento di servizio

1. Il presente contratto di servizio, di seguito denominato “Contratto”, ha per oggetto la disciplina relativa all'affidamento dei servizi di formazione professionale, da parte della Provincia a favore del soggetto contraente, rientranti nell'ambito del diritto-dovere all'istruzione ed alla formazione professionale nonché relativi agli altri percorsi formativi previsti nelle competenze del Dipartimento competente in materia di istruzione e formazione professionale.
2. Nello specifico la Provincia affida al soggetto contraente, che accetta, sia i percorsi di istruzione e formazione professionale rientranti nell'ambito del diritto dovere all'istruzione ed alla formazione professionale già individuati dalla determinazione del Dirigente competente in materia di istruzione e formazione professionale n. XX di data XX.XX.XX concernente il riconoscimento della parità formativa e le relative sedi, sia quei percorsi relativi allo sviluppo del sistema dell'istruzione e della formazione professionale (IeFP) che trovano puntuale declinazione negli strumenti di programmazione settoriali ed erogati sia nella forma tradizionale in aula, sia nella forma duale con 1/3 della formazione annuale in aula;
3. Pertanto e al fine di una più puntuale definizione dell'oggetto del presente contratto, esso ricomprende tutti gli interventi di formazione professionale previsti negli strumenti di programmazione provinciali, inclusi gli interventi formativi di cui agli artt. 35, comma 2, lettere b) e c), 65, 66, 67, 67 bis, 68 e 69, 69 bis della Legge provinciale 7.08.2006, n. 5, sulla base di specifiche modalità recate dalle disposizioni normative ed amministrative di settore della Provincia Autonoma di Trento o a carattere statale e nei limiti previsti dalla programmazione di settore e dalle specifiche disposizioni provinciali di affidamento, anche laddove precedentemente affidati al soggetto contraente già convenzionato in virtù dell'articolo 11 della Legge provinciale n. 21/87, nell'intento di confermarne la continuità, elevarne l'efficienza e garantirne l'unitarietà, la qualità ed il raggiungimento dei traguardi programmati, con precipuo riferimento agli utenti destinatari del pubblico servizio formativo e delle loro famiglie.
4. A tal fine il Dipartimento competente in materia di istruzione e formazione professionale o ogni altro Dipartimento o Servizio della Provincia autonoma di Trento potrà affidare al soggetto contraente, in attuazione di specifiche normative o atti programmatici di settore, con proprio atto e nell'ambito di questo contratto, specifiche attività regolandone termini e modalità. Resta ferma l'autonoma responsabilità in capo alle suddette strutture dell'assegnazione, gestione, controllo e rendicontazione dei relativi finanziamenti erogati, fatto salvo l'obbligo di comunicazione al Dipartimento competente in materia di istruzione e formazione professionale.
5. Ai fini del comma 1, del presente articolo la Provincia definisce gli interventi da realizzare nell'ambito del documento di attuazione del piano provinciale per il sistema educativo o, nelle more dell'attuazione dell'art. 35 delle Legge provinciale, nell'ambito dell'atto di programmazione triennale delle attività per la formazione professionale, approvato ai sensi dell'art. 22 della legge provinciale 3.06.2015 n 9. La struttura provinciale competente in materia di istruzione e formazione professionale affida conseguentemente gli interventi medesimi al soggetto contraente, con tempi e modalità regolati dal presente contratto e dagli strumenti di programmazione settoriale.

6. Ai fini del miglioramento del servizio formativo e del contenimento e razionalizzazione dei costi su richiesta della Provincia il soggetto contraente si impegna alla promozione e realizzazione di poli territoriali nel rispetto dei tempi e delle modalità impartite dalla Provincia.

ART. 3

Durata del contratto

1. Il presente contratto ha una durata quadriennale a partire dall'1.09.2015 (primo settembre duemilaquindici) con scadenza al 31.08.2019 (trentuno agosto duemiladiciannove).
2. L'anno formativo inizia con il primo settembre e termina il trentuno agosto dell'anno successivo, salvo diverse disposizioni della Provincia.
3. Alla scadenza del presente contratto rimangono validi gli obblighi connessi alla rendicontazione dei finanziamenti erogati dalla Provincia al soggetto contraente per l'attuazione dei servizi affidati, nonché alla liquidazione di eventuali saldi di gestione da parte della Provincia.
4. Almeno 12 mesi prima della scadenza contrattuale, la Provincia e il soggetto contraente si incontreranno per una valutazione circa la sussistenza di convenienza e di pubblico interesse per il rinnovo del contratto, nel rispetto del reciproco ruolo, e verificata detta sussistenza, procederanno al rinnovo. La Provincia attiverà la procedura per la sottoscrizione degli atti conseguenti.
5. In caso di mancato rinnovo il soggetto contraente, a far data dal 1 settembre dell'anno formativo successivo, cesserà la gestione dei servizi e degli interventi affidati.
6. Le parti convengono, qualora per ragioni tecniche non sia possibile procedere al rinnovo del presente contratto, di prorogarlo per un periodo massimo di 12 mesi.
7. In caso di subentro di altro soggetto, fermo restando quanto previsto dall'articolo 27 del Regolamento, la Provincia si impegna a valutare, con modalità condivise con il soggetto contraente e nei limiti di legge, la possibilità di vincolare il soggetto subentrante nell'assorbimento del personale impegnato precedentemente nella gestione del servizio. Analogo impegno sarà riconosciuto in caso di assorbimento diretto in gestione da parte della Provincia.
8. E' fatta salva per ciascuna delle parti la facoltà di dare disdetta almeno sei mesi prima della scadenza del contratto, con lettera raccomandata.

ART. 4

Esclusività e prevalenza del servizio formativo

1. Per tutta la sua durata, questo contratto conferisce al soggetto contraente il diritto esclusivo di esercitare i servizi affidati. Ai fini di cui all'articolo 30, comma 1, lettera b) del Regolamento il soggetto contraente svolgerà la propria attività in favore della Provincia con il criterio della prevalenza, determinata in base al comma successivo.
2. La prevalenza di cui al comma 1 è assoluta quando i finanziamenti della Provincia sono superiori al 50% del totale dei proventi/ricavi conseguiti dal soggetto contraente o dall'istituzione formativa paritaria gestita dal medesimo, fatte salve ulteriori disposizioni della Giunta provinciale. La sussistenza del requisito della prevalenza è attestata annualmente con le modalità di cui all'art. 12, comma 1.

ART. 5

Obbligazioni e modalità richieste per l'attuazione dei servizi affidati

1. Il soggetto contraente assume le seguenti obbligazioni, ferme restando quelle previste dalle disposizioni della legge nazionale e provinciale e dal presente contratto:
 - a. conforma la propria attività ai principi di correttezza, regolarità, veridicità, e tempestività della comunicazione di tutti i dati richiesti dalla Provincia per lo svolgimento delle attività istituzionali;
 - b. realizza gli interventi di istruzione e formazione professionale affidati con diligenza, qualità e trasparenza, ed in conformità del proprio Progetto Educativo, del Progetto di Istituto, del sistema di qualità interno, ed in stretto raccordo con gli altri Enti ed Istituzioni che in Provincia svolgono percorsi di istruzione e formazione professionale;
 - c. attua puntualmente le disposizioni del proprio Statuto, dei regolamenti, degli atti interni, della Carta dei servizi; si impegna attraverso i propri organi di governo e secondo le disposizioni dello Statuto medesimo a verificare con diligenza il buon andamento ed il regolare svolgimento dell'attività formativa, al fine del corretto adempimento delle obbligazioni assunte con questo contratto e di quelle discendenti dal quadro regolativo del sistema di iefp nazionale e provinciale;
 - d. nel rispetto delle proprie specificità ordinamentali, laddove l'attività sia affidata ad una articolazione territoriale, si impegna altresì a definire un piano di controllo interno delle procedure amministrative e contabili della propria articolazione territoriale denominata "-----", al fine di garantire il mantenimento della qualità dei servizi affidati con il presente contratto, nonché la rintracciabilità di tutte le procedure connesse al finanziamento pubblico erogato **(Solo per CMC)**;
 - e. realizza i servizi affidati nel rispetto dei piani di studio provinciali di cui all'art. 55 della legge provinciale, fatto salvo quanto disposto al comma 7 del medesimo articolo, dei criteri di funzionamento amministrativo e didattico di cui all'articolo 23, comma 3, del Regolamento che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente contratto;
 - f. realizza inoltre i servizi di Iefp affidati nel rispetto delle modalità e dei criteri di programmazione dell'offerta formativa, di gestione, controllo, valutazione e certificazione e di ogni altra disposizione normativa e amministrativa provinciale, nazionale e comunitaria concernente tali servizi, che si intendono qui richiamate, quale quadro regolativo del sistema di istruzione e formazione professionale che l'Ente contraente è tenuto a rispettare;
 - g. assicura la gestione dei servizi affidati con modalità che promuovano il miglioramento continuo e costante della qualità dei servizi medesimi, così da rispondere al pubblico interesse, ed in attuazione dei principi di pubblicizzazione dell'attività formativa a favore degli utenti;
 - h. conforma ed attua la propria attività amministrativa ai principi recati dall'articolo 2 della Legge provinciale 30.11.1992, n. 23 e s.m.i., nonché a quelli del buon andamento, pubblicità e trasparenza ed imparzialità dell'azione amministrativa (art. 97 della Costituzione) ed ai principi del giusto procedi-

mento di cui al citato art. 2, della pubblicità degli atti (Decreto legislativo 14.03.2013 n. 33, legge provinciale 30.05.2014 n. 4) e dell'accesso ai documenti amministrativi, in attuazione della normativa di riferimento, nell'ottica di garantire la partecipazione democratica all'azione amministrativa, con particolare riferimento alle finalità recate dagli articoli 9 ed 11 della Legge provinciale ed alle prerogative riconosciute alle componenti della comunità scolastica (Capo I della Legge provinciale).

- i. applica puntualmente le vigenti disposizioni nazionali e provinciali nonché quelle del proprio Statuto e dei regolamenti/atti interni per garantire il corretto e sollecito iter di formazione delle deliberazioni degli organi collegiali;
- j. assolve scrupolosamente agli obblighi relativi alla regolare formazione, protocollazione, archiviazione della documentazione scolastica ed in particolare agli obblighi relativi alla regolare tenuta e compilazione dei registri previsti;
- k. individua l'operatore più idoneo per eseguire opere o servizi e per fornire beni da acquisirsi con le risorse provinciali per lo svolgimento dei servizi affidati. Ricorre a procedure contrattuali improntate ai principi costituzionali di imparzialità e di buon andamento dell'azione amministrativa ed ai principi comunitari di trasparenza e di libera concorrenza, nonché alle norme nazionali e provinciali sull'attività contrattuale al fine del contenimento dei costi e della qualità delle prestazioni richieste;
- l. rispetta, ai fini del contenimento della spesa pubblica, i limiti che sono fissati nel documento di cui all'art. 10 comma 2, parte integrante e sostanziale del presente contratto, in materia di distacchi sindacali, compensi degli amministratori e ai componenti delle commissioni d'esame e di spese discrezionali, con particolare riferimento agli incarichi di studio, ricerca, consulenza e collaborazione riferiti ad attività amministrative e gestionali e alle spese di pubblicità, promozione, per convegni e manifestazioni;
- m. conserva con diligenza tutte le strutture e le relative pertinenze, le attrezzature e gli arredi messi a disposizione dalla Provincia o acquistati dal soggetto contraente in virtù del presente contratto per la gestione dei servizi affidati; particolare attenzione sarà riservata alle norme in materia di sicurezza;
- n. acquisisce le necessarie iscrizioni, autorizzazioni, concessioni, licenze, permessi o altre abilitazioni prescritti da leggi o regolamenti necessari all'esecuzione del contratto;
- o. assume in proprio ogni responsabilità per qualsiasi danno causato a persone o beni, tanto della Provincia quanto a se stesso e/o di terzi in dipendenza di omissioni, negligenze o altre inadempienze relative all'esecuzione delle prestazioni contrattuali ad esso riferibili, anche se eseguite da terzi;
- p. garantisce per il personale docente utilizzato nell'espletamento dei servizi affidati il possesso dei requisiti previsti dall'art. 30, comma 4, lettera j), della Legge provinciale e dalle disposizioni attuative della Provincia. In particolare, il personale sarà assunto nel rispetto delle procedure di reclutamento previste dalle norme di legge e di contratto cui il contraente è soggetto. Qualora, per documentata carenza d'offerta, ed in casi eccezionali non sia possibile procedere all'assunzione del personale docente sulla base dei titoli di accesso richiesti dalle vigenti disposizioni provinciali, l'Ente contraente sottopone alla Provincia specifiche deroghe riferite sia ai titoli posseduti dal personale che si intende assumere, sia agli ambiti disciplinari ed accorpamenti di materie anche fra aree

diverse, al fine di consentire il regolare svolgimento delle attività didattiche. L'assunzione di tale personale è subordinata alla preventiva autorizzazione del competente Servizio provinciale. Tali deroghe sono ammesse per un periodo non superiore all'anno formativo. Alla richiesta di conferimento dell'incarico il dirigente dell'Ente contraente o del soggetto tenuto in base all'ordinamento statutario, è tenuto ad allegare la dichiarazione dell'assenza di cause di incompatibilità derivanti da rapporto di coniugio, parentela o affinità entro il secondo grado, con i docenti stessi e comunque l'assenza di conflitto di interesse. A tal fine il Servizio provinciale competente emana apposita circolare con la quale sono rese note all'Ente contraente le modalità applicative ed i vincoli specifici in merito al regime di tale deroga.

- q. rispetta i contratti collettivi di lavoro del personale dipendente.
- r. assicura che al personale impegnato nei servizi affidati sia garantita una formazione lungo tutto l'arco della vita lavorativa, secondo un piano predisposto annualmente dal soggetto contraente coerente anche con le priorità di legislatura;
- s. attua le azioni di sviluppo del sistema formativo previste dai documenti di Programmazione provinciale con particolare riferimento alle politiche della filiera scuola-formazione-lavoro perseguite dalla Provincia e collabora nell'elaborazione di linee strategiche e di indirizzo in tale ambito; fornisce le necessarie risorse umane e strumentali, per la realizzazione di eventuali studi ed analisi dei fabbisogni formativi, con oneri a carico della Provincia. Nello specifico l'Ente contraente, attua gli obiettivi perseguiti dalla Provincia in merito alle politiche formative della transizione scuola-lavoro ed adotta ogni iniziativa utile per favorire la realizzazione del sistema duale, nel rispetto delle modalità stabilite dalla Provincia, così come definito già con deliberazione n. 858 di data 30.05.2014 avente ad oggetto "atto di indirizzo stralcio per lo sviluppo della filiera scuola-lavoro" e s.m.i.. In particolar modo garantisce l'offerta sia dei percorsi formativi tradizionali in aula sia i percorsi duali secondo le disposizioni provinciali. Attua gli obiettivi formativi definiti dalla Provincia nel piano strategico denominato "Trentino Trilingue", previsto dalla deliberazione della Giunta provinciale di data 22.12.014 n. 2297 avente ad oggetto "approvazione pprovazione del Programma di sviluppo provinciale per la XV legislatura" e dalle relative disposizioni attuative della Provincia.
- t. condivide con la Provincia la necessità di sviluppare azioni di orientamento e di informazione rivolte agli allievi iscritti, alle loro famiglie ed a tutti i potenziali utenti, anche in merito all'organizzazione ed alle articolazioni del suddetto soggetto; la Provincia potrà inoltre effettuare servizi di orientamento all'interno delle strutture messe a disposizione dal soggetto contraente;
- u. riconosce che gli elaborati prodotti a fini didattici nell'ambito delle attività formative sono, ai soli fini patrimoniali, di proprietà della Provincia che se ne riserva tutti i diritti di alienazione, diffusione e commercializzazione, individuando successivamente le procedure e comunque nel rispetto delle leggi vigenti;
- v. destina i beni materiali prodotti in ragione della gestione dei servizi affidati con impiego delle risorse della Provincia per fini di utilità sociale ad Enti presenti sul territorio (es. Case di riposo, Case famiglia, Enti pubblici, Associazioni senza scopo di lucro) ai quali possono essere donati.

ART. 6

Interventi per gli studenti con bisogni educativi speciali

1. Il soggetto contraente assicura, nel rispetto della normativa vigente, con particolare riferimento a quanto previsto dall'art. 74 della Legge provinciale e dal D.P.P. 8.05.2008, n. 17-124/Leg, e compatibilmente con le risorse finanziarie assegnate dalla Provincia, le misure ed i servizi previsti per favorire l'integrazione e l'inclusione formativa degli studenti con bisogni educativi speciali.
2. A completamento di quanto già previsto dall'articolo 17 del Regolamento di cui al comma 1, il soggetto contraente si impegna a trasmettere, nelle forme richieste annualmente dalla Provincia, ogni informazione utile a descrivere le azioni realizzate per l'inclusione degli studenti con bisogni educativi speciali, a favorire la formazione professionale dei docenti, a collaborare alle azioni di monitoraggio, a mettere a disposizione il proprio personale per gli incontri organizzati dalla Provincia su questa tematica, fatto salvo il riconoscimento di eventuali oneri aggiuntivi.

ART. 7

Interventi relativi all'inserimento e l'integrazione degli studenti stranieri.

1. Il soggetto contraente assicura, nel rispetto della normativa vigente, con particolare riferimento a quanto previsto dal Regolamento per l'inserimento e l'integrazione degli studenti stranieri nel sistema educativo provinciale (art. 75 della Legge provinciale e dal D.P.P. 27.03.2008, n. 8-115/Leg), e dalle successive Linee guida approvate con D. P. n. 747 di data 20 aprile 2012 compatibilmente con le risorse finanziarie assegnate dalla Provincia, le misure ed i servizi previsti per favorire l'integrazione e l'inclusione formativa degli studenti stranieri.
2. In particolare, a completamento di quanto già previsto dal Regolamento e dalle Linee Guida di cui al comma 1, il soggetto contraente si impegna a trasmettere, nelle forme richieste annualmente dalla Provincia ed a renderle disponibili in fase di controllo, ogni informazione utile a descrivere le azioni realizzate per l'inclusione degli alunni stranieri, a favorire la formazione professionale dei docenti, a collaborare alle azioni di monitoraggio, a mettere a disposizione il proprio personale per gli incontri organizzati dalla Provincia su questa tematica, fatto salvo il riconoscimento di eventuali oneri aggiuntivi.

ART. 8

Relazioni con gli studenti e le famiglie e forme di partecipazione.

1. Il soggetto contraente, in applicazione a quanto previsto dagli articoli 9 ed 11 della Legge provinciale, garantisce la partecipazione delle famiglie e degli studenti al processo educativo-formativo e l'effettivo riconoscimento del loro ruolo quali componenti della comunità formativa. A tale proposito si impegna altresì a rispettare, valorizzare ed a mantenere attivi gli strumenti di partecipazione previsti dal proprio Statuto e/o rispettivi regolamenti o atti interni.

2. La Provincia ed il soggetto contraente concordano che le famiglie siano informate correttamente e costantemente sulle attività, sulle assenze, sugli esiti di percorso dei figli, sulla situazione disciplinare, anche attraverso strumenti informatizzati, favorendone il pieno coinvolgimento per tutto ciò che riguarda le rispettive scelte (orientamento, grado di profitto, insuccessi formativi, sanzioni disciplinari, ecc.), anche in attuazione del Regolamento emanato ai sensi dell'articolo 60, comma 3, della Legge provinciale.

ART. 9

Iscrizioni degli studenti all'anagrafe provinciale e commissione di esame dei percorsi di istruzione e formazione professionale.

1. Il soggetto contraente adempie alla gestione dei servizi affidati garantendo il rispetto dei requisiti previsti dalle vigenti disposizioni di legge nazionali e provinciali che danno titolo all'iscrizione degli studenti a ciascun anno di corso.
2. A tal fine il soggetto contraente, assume la responsabilità in merito alla verifica e completezza delle procedure di iscrizione a tutti i percorsi di istruzione e formazione professionale affidati (triennali/quadriennali di diploma ecc) ivi compreso il corso annuale per l'esame di stato di cui al Protocollo PAT/MIUR, in attuazione alle vigenti disposizioni nazionali provinciali che ne dettano la disciplina; provvede diligentemente all'inserimento dei dati relativi agli studenti nell'Anagrafe unica di cui all'art. 111 della legge provinciale 7.08.2006 n. 5, con le modalità e le tempistiche stabilite dalla Provincia, in modo che siano garantiti l'attendibilità, la completezza, la veridicità e l'autenticità dei dati inseriti.
3. La Provincia utilizza le iscrizioni inserite nell'Anagrafe unica degli studenti entro i termini annualmente comunicati al soggetto contraente, per il computo dei volumi orari e per la quantificazione del finanziamento delle attività affidate, di cui al successivo articolo 10.
4. La regolarità e completezza della richiesta di iscrizione sono oggetto di specifico controllo ai sensi dell'art. 20 del presente contratto. In caso di irregolarità saranno applicate le previsioni dell'art. 23 del presente contratto.
5. Il soggetto contraente, ove richiesto, predispose per conto della Provincia le prove di esame necessarie alla certificazione finale delle competenze e mette a disposizione le risorse umane e strumentali necessarie a garantire il regolare e sollecito svolgimento delle procedure di esame. Si obbliga a garantire la presenza di propri rappresentanti quali componenti delle commissioni di esame formate anche presso altre istituzioni formative, nei termini, modalità e criteri previsti dalle disposizioni provinciali.

ART. 10

Finanziamento delle attività affidate e modalità di erogazione delle risorse.

1. Il soggetto contraente è vincolato al rispetto dello strumento di programmazione a carattere pluriennale dell'offerta formativa della formazione professionale adottato dalla Provincia, in attuazione dell'art 22 della Legge provinciale n. 9 del 3.6.2015; tale atto, aggiornabile compatibilmente con gli stanziamenti di bilancio, individua

le Istituzioni formative paritarie e provinciali, i settori, i percorsi e il numero massimo di percorsi formativi attivabili nel triennio.

I rapporti finanziari tra le parti contraenti, fermo restando quanto specificato nei commi successivi, sono regolati nell'allegato documento denominato "Documento dei criteri e delle modalità di finanziamento delle attività di formazione professionale ad esclusivo finanziamento provinciale" (di seguito "Documento dei Criteri"), che ne disciplina i criteri, in attuazione dell'art. 31 del Regolamento. Tale documento viene sottoscritto per accettazione dal soggetto contraente e fa parte integrante e sostanziale del presente contratto e lo si considera qui integralmente ritrascritto. Inoltre formano parte integrante e sostanziale del presente contratto di servizio i criteri contenuti nel Programma triennale della formazione professionale relativo agli anni formativi 2015/16, 2016/2017 e 2017/18, ed in particolare i vincoli previsti in tale Programma relativi ai criteri e standard dimensionali per la formazione delle classi e il numero massimo delle classi attivabili per ogni anno formativo e per ciascun ente contraente.

2. La Provincia annualmente assegna al soggetto contraente, sulla base delle iscrizioni dell'Anagrafe unica degli studenti considerate valide ai fini della formazione del gruppo classe, i percorsi formativi previsti dall'atto di programmazione di cui al comma 1.
3. La Provincia annualmente assegna al soggetto contraente i seguenti finanziamenti:
 - a) un finanziamento per i percorsi attivati nell'ambito del presente contratto, calcolato in applicazione del volume orario, dei parametri e delle disposizioni recate dal Documento dei Criteri;
 - b) una quota aggiuntiva a titolo di riequilibrio per il rientro nell'arco del triennio nel caso in cui l'adozione di detti parametri determini una riduzione del finanziamento, rispetto al finanziamento teorico spettante per gruppi classe effettivamente attivati per l'a.f. 2015/2016 quantificato con i criteri in vigore per l'a.f. 2014/2015. La quota di finanziamento aggiuntivo è pari al 75% della riduzione finanziaria per l'a.f. 2015/16, al 50% per l'a.f. 2016/2017 e al 25% per l'a.f. 2017/2018;
 - c) un finanziamento per il rimborso totale dei costi specifici indicati al paragrafo 5 del Documento dei Criteri;
 - d) un finanziamento per la copertura dei costi dei percorsi di Alta Formazione Professionale.
4. Le parti contraenti concordano sulla necessità che i finanziamenti erogati sulla base del presente contratto di servizio vengano impiegati secondo criteri di trasparenza, economicità, efficienza ed efficacia, esclusivamente per l'ottimale svolgimento del servizio pubblico formativo rivolto agli studenti, assicurando separata evidenza nella contabilità delle attività finanziate dalla Provincia rientranti in questo contratto, secondo le modalità previste nel successivo art. 11.
5. La liquidazione dei finanziamenti provinciali avverrà, a far data dal primo settembre di ogni anno, su fabbisogni di cassa quadrimestrali, quantificati in base allo stato previsionale di realizzazione delle attività e degli interventi per garantire il diritto alla formazione, per il "finanziamento base" fino al 98% dello stesso a titolo di acconto e il rimanente 2% a titolo di saldo. Il soggetto contraente richiederà i fabbisogni di cassa almeno cinquanta giorni prima della data di decorrenza del quadrimestre di riferimento.

6. La Provincia si impegna ad emettere i relativi mandati di pagamento entro cinquanta giorni dalla data di richiesta dell'Istituzione formativa paritaria (protocollo di arrivo) e comunque non prima dell'inizio del quadrimestre di riferimento.
7. Qualora la Provincia si trovasse in temporanea indisponibilità di cassa, i medesimi fabbisogni quadrimestrali potranno essere erogati anche in quote non inferiori alla mensilità di riferimento.
8. La Provincia non riconoscerà interessi passivi nel caso di ritardato pagamento del fabbisogno di cassa relativo al secondo quadrimestre (gennaio-aprile), che non potrà comunque superare il mese, dovuto alle operazioni di definizione del Bilancio provinciale.
9. Il competente Servizio provinciale comunica al soggetto contraente entro 180 giorni (protocollo di arrivo) dalla presentazione della rendicontazione delle attività finanziate, da effettuarsi secondo le modalità di cui all'art. 11 di questo contratto, l'esito del controllo contabile e l'importo delle spese riconosciute. Nel caso in cui il totale delle spese riconosciute non coincida con l'importo indicato nelle schede rendicontali la Provincia invita il soggetto contraente a formulare le proprie controdeduzioni entro un congruo termine.
10. Il rimanente finanziamento verrà corrisposto dalla Provincia a titolo di saldo entro il termine previsto al comma 9 del presente articolo.
11. Qualora la rendicontazione evidenziasse risorse non utilizzate sulle voci a) e b) di cui al comma 3 del presente articolo, le stesse saranno trattenute dal soggetto contraente che le potrà utilizzare per effettuare acquisti di beni a utilità ripetuta per le attività didattiche o ad esse collegate. Il rendiconto dovrà riportare l'indicazione delle risorse non utilizzate e gli acquisti effettuati nel corso dell'annualità conclusa tramite le risorse non utilizzate negli anni formativi pregressi. Le risorse assegnate e non utilizzate nel triennio di programmazione 2015/2018 dovranno essere invece utilizzate entro il 31 agosto 2019 per essere rendicontate in sede di presentazione del consuntivo riferito alle attività svolte nell'anno formativo 2018/19.
12. Il soggetto contraente è tenuto alla restituzione delle quote di risorse assegnate ma non utilizzate e trattenute, maggiorate degli interessi di legge, nel caso di non utilizzo delle stesse o del venir meno a qualsiasi titolo del presente contratto.

ART. 11

Modalità e termini di rendicontazione della spesa

1. In attuazione del combinato disposto di cui all'art. 30, comma 2, lettera g), e all'art. 32 del Regolamento, la rendicontazione delle attività avviene con le modalità e i termini definiti al presente articolo, fatte salve diverse modalità di rendicontazione in ordine a tipologie formative peculiari stabilite dalle deliberazioni della Giunta provinciale attuative dell'articolo 31, comma 1, del Regolamento.
2. Entro il 28 febbraio di ciascun anno il soggetto contraente presenta al Servizio competente la rendicontazione delle attività realizzate nell'anno formativo precedente. Relativamente ai percorsi di Alta formazione professionale che si concludono in periodi disallineati rispetto alla conclusione dell'anno formativo, la rendicontazione va presentata entro 4 mesi dal termine dell'attività. In presenza di motivata richiesta, può essere autorizzata la proroga di tre mesi dei termini suddetti.

3. Fatte salve le normative più favorevoli eventualmente applicabili agli Enti di diritto pubblico, ai fini della rendicontazione il soggetto contraente presenta la seguente documentazione:
- a) il provvedimento dell'organo competente, secondo il proprio ordinamento, avente ad oggetto l'approvazione del rendiconto, ovvero degli oneri/costi sostenuti e dei proventi/ricavi conseguiti per l'attuazione delle attività realizzate, corredato da una relazione finanziaria inerente alla gestione del finanziamento assegnato e da una relazione concernente la descrizione dell'attività svolta rispetto a quella programmata, la valutazione sull'andamento e sugli esiti della stessa, nonché le azioni programmate per il miglioramento continuo e per il superamento delle criticità riscontrate. La Giunta provinciale può adottare uno schema tipo di rendiconto;
 - b) la relazione dell'organo di controllo interno, nel quale almeno il presidente risulta iscritto al registro dei revisori contabili o all'albo dei dottori commercialisti e degli esperti contabili che confermi quanto risultante dal provvedimento di cui alla lettera a) e attesti l'esistenza e la regolarità della documentazione comprovante oneri/costi sostenuti e proventi/ricavi conseguiti;
 - c) qualora il soggetto contraente non sia dotato dell'organo di controllo interno, la relazione di cui alla lettera b) è sostituita da una perizia asseverata di un soggetto iscritto al registro dei revisori contabili o all'albo dei dottori commercialisti e degli esperti contabili ovvero da una relazione rilasciata da una società di revisione contabile;
 - d) la dichiarazione resa dal legale rappresentante ai sensi dell'art. 47 del decreto del Presidente della Repubblica n. 445 del 2000 e ss. mm. ii., che certifichi:
 - il rispetto, in sede di gestione e di rendicontazione, della normativa, dei provvedimenti e atti amministrativi della Provincia, inerenti alle modalità di gestione del finanziamento e dei servizi affidati, ivi comprese le procedure, gli standard formativi, gli obiettivi e gli indirizzi dell'attività formativa stabiliti dalla Giunta provinciale;
 - di non aver usufruito di altre agevolazioni pubbliche per la medesima attività formativa.
4. Il rendiconto espone oneri e proventi distintamente per tipologia formativa ed esplicita i criteri ed i parametri di imputazione dei ricavi e dei costi promiscui preventivamente comunicati. I criteri di imputazione, ovvero i metodi adottati per determinare l'importo dell'imputazione all'attività realizzata, devono essere equi, proporzionali, corretti e documentabili. Detti criteri devono essere esplicitati nella relazione finanziaria di cui al punto a. comma 3 del presente articolo. Al rendiconto deve essere allegato un quadro riepilogativo degli oneri e proventi distinti per natura.
5. Ai fini della rendicontazione, i documenti comprovanti gli oneri/costi e i proventi/ricavi, costituiti da fatture quietanzate o da altri documenti contabili di valore probatorio equivalente, devono essere conformi alle vigenti disposizioni di legge, essere intestati al soggetto contraente o comunque riconducibili all'attività formativa, essere riferiti a oneri/costi reali, pertinenti, ammessi a finanziamento, imputabili direttamente o indirettamente alle attività, essere stati effettivamente sostenuti in conformità alle disposizioni normative e amministrative provinciali, nazionali e comunitarie inerenti all'attività affidata e alle modalità di gestione della stessa, riguardare l'anno formativo di riferimento, essere quietanzati o accompagnati da idoneo giustificativo

dell'avvenuto pagamento, nonché registrati in contabilità nel rispetto delle normative vigenti, tenuto conto dei principi contabili e della prassi contabile più accreditata.

6. Le attività rendicontate sono soggette a controllo, annualmente ai fini della quantificazione della spesa riconosciuta e delle risorse non utilizzate e successivamente secondo le modalità previste dall'articolo 32, commi 4 e 5 del Regolamento e da questo articolo.
7. Qualora dal controllo effettuato, anche successivamente alla verifica delle schede rendicontali, emergano irregolarità nella gestione delle attività formative affidate o dei finanziamenti assegnati, la Provincia procede alla loro contestazione e invita il contraente a formulare le proprie controdeduzioni entro un congruo termine. Se in esito alle verifiche e alle controdeduzioni, la provincia accerta/ritiene sussistenti tali irregolarità provvede a non riconoscere gli oneri corrispondenti alla prestazione o alla quota di intervento contestato. Alle somme eventualmente da restituire saranno applicati gli interessi di legge.

ART. 12

Pubblicità del bilancio e separazione contabile delle attività

1. In attuazione del combinato disposto di cui all'art. 30, c. 4, lettera b), della Legge provinciale e all'art. 23 comma 1, lettera b), punto 2) del Regolamento, il soggetto contraente si impegna a redigere il bilancio di esercizio, con riferimento all'Istituzione formativa paritaria "-----", secondo le disposizioni di legge ed amministrative previste dal proprio ordinamento, tenendo conto delle vigenti Raccomandazioni emanate dal Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili (di seguito "CNDCEC") in materia di Aziende Non Profit. Nel caso in cui il soggetto contraente sia dotato di un organo di controllo interno, il bilancio sarà accompagnato da una relazione di quest'ultimo che attesti la regolarità della gestione secondo le vigenti raccomandazioni in materia di controllo indipendente negli Enti non profit approvate dal CNDCEC. Gli amministratori e l'organo di controllo documentano la sussistenza del requisito della prevalenza di cui all'articolo 4 di questo contratto.
2. La documentazione di bilancio è resa pubblica con le modalità previste dallo statuto dell'Istituzione formativa e dal citato regolamento. Qualora l'Istituzione formativa rappresenti un'articolazione del soggetto contraente, ai fini del rispetto del combinato disposto di cui all'art. 30, comma 4, lettera b), della Legge provinciale e all'art. 23, comma 1, lettera b), punto 2) del Regolamento, il bilancio dell'Istituzione può derivare da separazione contabile operata con riferimento a oneri/costi e proventi/ricavi relativi alla gestione dell'istituzione medesima nell'ambito della complessiva attività del soggetto medesimo, fermo restando che, qualora richiesto, lo stesso assicura la disponibilità completa dell'informazione di bilancio, riferita anche alle poste patrimoniali e finanziarie.
3. Fermo restando quanto previsto all'art. 23, comma 1, lettera b), punto 2) del Regolamento, deve essere assicurata separazione contabile tra le attività affidate e le altre eventualmente realizzate dall'Istituzione formativa, garantendo altresì, in attuazione dell'art. 36, comma 2, della Legge provinciale, la separazione contabile delle attività non riconducibili ai servizi d'interesse pubblico generale.
4. Ai fini dell'attuazione del comma 3, dalla contabilità interna dovranno risultare distintamente gli oneri/ costi e i proventi/ricavi relativi alle attività paritarie, alle altre attività

affidate in base al presente contratto, nonché alle ulteriori attività e servizi eventualmente gestiti dal soggetto contraente, distinguendo le attività non riconducibili a servizi di interesse pubblico generale. In particolare, i costi diretti specifici dovranno essere contabilizzati e imputati alle attività affidate, nel corso della gestione, mentre i costi promiscui e generali, potranno essere imputati a fine esercizio, sulla base di criteri e parametri adottati nel rispetto di quanto definito all'art. 11, comma 4. La nota tecnica allegata al bilancio deve dare evidenza della separazione contabile operata, esplicitando i criteri ed i parametri di imputazione dei ricavi e dei costi promiscui, eventualmente confermando quelli esplicitati o richiamati in sede di rendiconto, nonché del raccordo fra i dati di bilancio e quelli rendicontati ai sensi dell'art. 11, attraverso l'esposizione degli importi complessivamente rendicontati.

5. Ai sensi dell'articolo 3 della Legge 13 agosto 2010, n. 136 e s.m.i e disposizioni attuative emanate in materia, il soggetto contraente assume per sé e per eventuali subcontraenti, nei limiti consentiti dalla legge, gli obblighi relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari. Ai sensi della vigente normativa in materia, il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni costituisce causa di risoluzione del contratto.

ART. 13

Modalità di utilizzo delle strutture messe a disposizione dalla Provincia

1. Ai sensi del combinato disposto di cui all'articolo 106, comma 6, della Legge provinciale ed art. 30, comma 2, lettera i) del Regolamento, la Provincia Autonoma di Trento mette a disposizione del soggetto contraente a titolo gratuito e per tutta la durata del contratto di servizio per lo svolgimento delle attività formative affidate di cui al presente contratto gli immobili descritti nell'elenco che costituisce parte integrante e sostanziale del presente contratto. Tale elenco è aggiornato, in caso di variazione, dal Dirigente del Servizio provinciale competente.
2. La Provincia garantisce che le strutture messe a disposizione come sopra indicate siano compatibili con il tipo di ordinamento e conformi alle norme vigenti in materia di sicurezza ed igiene. Garantisce inoltre che tale situazione di idoneità sarà mantenuta per tutta la durata del contratto. Sono fatte salve le responsabilità che rimangono in carico al conduttore ai sensi delle vigenti normative. Sono ammesse a finanziamento le spese derivanti da interventi di manutenzione ordinaria dell'immobile e quelle connesse all'adeguamento dello stesso alle normative in materia di sicurezza, qualora di natura urgente ed indifferibile e se non vi provveda direttamente e tempestivamente la Provincia.
3. Il soggetto contraente consente, garantendo l'ottimale svolgimento delle attività di cui a questo contratto, l'utilizzo degli edifici, relativi arredi e connesse attrezzature ed infrastrutture anche sportive, prioritariamente da parte degli altri soggetti del sistema formativo ed educativo, degli Enti Pubblici e quindi da parte delle comunità, per l'esercizio di attività culturali, sociali, civili e del tempo libero, nel rispetto delle modalità definite dalla Giunta provinciale anche per quanto riguarda l'addebito dei costi relativi alla gestione ed al funzionamento degli spazi richiesti.
4. La Provincia può riconoscere la spesa per l'affitto di strutture di proprietà di terzi da destinare allo svolgimento dell'attività formativa, secondo modalità e criteri previsti

dalla deliberazione della Giunta provinciale adottata ai sensi dell'articolo 31 del Regolamento.

(PER L'ENTE CONTRAENTE ENAIP TRENINO)

5. La Provincia concede al soggetto contraente Enaip trentino l'uso dell'immobile di via degli Orti 9 Trento; a tal fine il soggetto contraente, ove richiesto, dovrà garantire, tramite il proprio servizio tecnico prioritariamente al Servizio competente in materia di istruzione e formazione professionale della Provincia e secondariamente ad altre Istituzioni formative paritarie e provinciali supporto tecnico per attività di stampa delle prove di esame e dei relativi attestati di qualifica e dei diplomi dei percorsi di Iefp, duplicazioni, elaborazioni sussidi didattici, registri, nonché materiale promozionale e divulgativo o comunque materiale afferente ai servizi affidati.

(PER TUTTI I SOGGETTI CONTRAENTI)

6. Alla scadenza o in caso di risoluzione e decadenza di questo contratto il soggetto contraente restituisce i beni immobili messi a disposizione dalla Provincia nello stato in cui sono stati assunti, salvo il deperimento dovuto al normale uso degli stessi.

ART. 14

Modalità di fornitura, adeguamento, manutenzione ed utilizzo delle attrezzature.

1. La Provincia mette a disposizione del soggetto contraente a titolo gratuito e per tutta la durata di questo contratto, per lo svolgimento delle attività formative e di eventuali servizi di sostegno, le attrezzature e gli arredi di cui ad apposito inventario assunto e sottoscritto dalle parti. La Provincia può inoltre, in corso di vigenza del presente contratto, provvedere alla fornitura, a titolo gratuito, di ulteriori attrezzature ed arredi didattici da utilizzare per lo svolgimento delle attività di cui a questo contratto di servizio.
2. Sono ammesse a finanziamento le spese connesse all'adeguamento delle attrezzature alle disposizioni legislative e regolamentari in materia di sicurezza, nonché le spese per gli interventi di adeguamento tecnologico-funzionale e di revisione tecnico-manutentiva generale, secondo modalità e criteri previsti dalla deliberazione della Giunta provinciale da adottarsi ai sensi dell'art. 31 del Regolamento.
3. In caso di decadenza o scadenza del presente contratto od in caso della sua risoluzione il soggetto contraente restituisce i beni mobili messi a disposizione dalla Provincia nello stato in cui sono stati assunti, salvo il deperimento dovuto al normale uso degli stessi.

ART. 15

Acquisto di beni per attività didattiche o ad essa collegate ad utilità ripetuta.

1. E' consentito al soggetto contraente l'acquisto con gli avanzi di gestione di beni ad utilità ripetuta per lo svolgimento delle attività formative e di eventuali servizi di

sostegno ad esse collegati. Detti beni sono registrati nel libro dei cespiti con l'annotazione che si tratta di acquisti effettuati per svolgere l'attività di formazione dedotta nel presente contratto.

2. In caso di decadenza o scadenza del presente contratto o in caso del venir meno a qualsiasi titolo dello stesso il soggetto contraente restituisce i beni mobili acquistati nello stato in cui sono stati acquistati, salvo il deperimento dovuto al normale uso degli stessi.

ART. 16

Utilizzazione di strutture, attrezzature ed arredi di proprietà del soggetto contraente.

1. Nel caso in cui il soggetto contraente utilizzi per lo svolgimento dei percorsi di formazione professionale affidati ai sensi del presente contratto locali di proprietà, in attuazione dell'art 106 comma 6 della Legge provinciale 5/2006 e dell'art. 31, comma 1, lettera e) del Regolamento, la Provincia riconosce il canone di affitto nella misura e secondo i criteri stabiliti dal documento di cui al precedente art. 10 comma 2.
2. Il soggetto contraente mette a disposizione a titolo gratuito le attrezzature e gli arredi di proprietà per lo svolgimento delle attività formative e di eventuali servizi di sostegno ad esse collegati.

ART. 17

Personale

1. Per la gestione delle attività formative di cui al presente contratto, il soggetto contraente si avvale di idoneo personale in possesso dei requisiti previsti dalle vigenti disposizioni normative ed amministrative provinciali e nazionali.
2. La Provincia ed il soggetto contraente sostengono lo sviluppo qualitativo delle risorse umane attraverso iniziative di aggiornamento e di qualificazione, avvalendosi anche delle iniziative poste in essere da I.P.R.A.S.E., nonché mediante la valorizzazione delle risorse professionali conseguente al bilancio delle competenze, ivi compreso il ricorso alle procedure di utilizzo del personale secondo le disposizioni previste dalla Giunta provinciale in attuazione dell'art. 84, comma 4, lettera e) della Legge provinciale.
3. Il periodo di utilizzo del personale, ai sensi del citato art. 84 comma 4, lettera e) della legge provinciale, avviene secondo le modalità ed i termini previsti dalle disposizioni provinciali.
4. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 5, lettera p) e q) di questo contratto, il soggetto contraente gestisce il proprio personale nel rispetto del contratto collettivo di lavoro applicato. E' fatta salva la facoltà del soggetto contraente di avvalersi di prestazioni professionali rese da personale esterno o messo a disposizione da altri soggetti nel rispetto delle vigenti norme in materia. Il soggetto contraente è tenuto ad ottemperare a tutti gli obblighi verso i propri dipendenti e collaboratori derivanti da disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di lavoro, ivi compresi quelli in tema di igiene e sicurezza, nonché alla disciplina previdenziale e infortunistica, assumendo a proprio carico tutti i relativi oneri.

5. Sono riconosciuti al soggetto contraente i costi per la remunerazione del personale dipendente connessi al contratto collettivo applicato, secondo i criteri e le modalità definite dal documento di cui all'articolo 10 comma 2 del presente contratto, fermo restando che in attuazione dell'art. 31 comma 2 del D.P.P. 1.10.2008 n. 42-149/leg, con riferimento alla spesa per tutto il personale dipendente, non può essere riconosciuto ai fini del finanziamento un trattamento economico superiore a quello del corrispondente personale provinciale. **Rispetto alla presente previsione contrattuale, l'Ente contraente si impegna ad accettare successive modifiche che si dovessero rendere necessarie a seguito di diverse pattuizioni tra l'Amministrazione e le organizzazioni sindacali. Nel caso da tali modifiche derivassero maggiori costi a carico dell'Ente Contraente, l'Amministrazione si impegna ad una coerente revisione del parametro di finanziamento.**
6. E' fatto obbligo al soggetto contraente di destinare ad esclusivo beneficio delle attività didattiche eventuali risparmi conseguiti sul finanziamento pubblico assegnato derivanti dall'applicazione del contratto collettivo di lavoro diverso da quello provinciale.
7. Fatto salvo quanto stabilito dall'articolo 5, lettera p) e q) e dall'articolo 20 del contratto, la Provincia di Trento rimane estranea ai rapporti derivanti dalla gestione del contratto di lavoro autonomamente applicato ed alle conseguenti responsabilità che intercorrono tra il soggetto contraente ed i suoi dipendenti o incaricati, sicché nessun diritto potrà essere fatto valere verso la Provincia, se non specificatamente previsto dal presente contratto, o da disposizione di legge o amministrativa.

ART. 18

Qualità tecnica della gestione dei servizi

1. Il soggetto contraente, anche alla luce della Raccomandazione del Parlamento Europeo e del Consiglio di data 18 giugno 2009 e s.m.i. e del "Piano nazionale per la qualità" riconosce la qualità del servizio di istruzione e formazione professionale quale obiettivo strategico per l'innovazione del sistema delle IeFP e attua ogni azione concreta per generare qualità nello svolgimento del servizio formativo, anche valorizzando il sistema di qualità già adottato, ivi comprese le iniziative di "peer review".
2. La Provincia ed il soggetto contraente riconoscono la necessità di un costante dialogo quale strumento per offrire precise garanzie di qualità; a tal fine il soggetto contraente partecipa al sistema provinciale di Autovalutazione previsto dall'articolo 43 della Legge provinciale.
3. La Provincia ed il soggetto contraente si impegnano a collaborare con il Comitato provinciale di valutazione del sistema educativo e gli organi a ciò preposti alla definizione di un sistema di valutazione della qualità del servizio erogato in forma condivisa, anche con riferimento alle politiche di incentivazione e valorizzazione del personale guardando a scelte premianti a favore degli Enti che superino gli standard individuati.

ART. 19

Sicurezza e salute dei luoghi di lavoro, responsabilità

1. Nello svolgimento delle attività affidate ed oggetto di questo contratto, il soggetto contraente assicura il rispetto delle normative in materia di sicurezza e salute dei lavoratori sul luogo di lavoro, ispirandosi a principi di tutela ambientale. A tal fine il soggetto contraente, si munirà di tutte le polizze assicurative previste dalla normativa statale e provinciale a copertura dei rischi di responsabilità civile /infortuni non già coperti da eventuale polizza attivata direttamente dalla Provincia.
2. Nella gestione del servizio formativo, il soggetto contraente assume le responsabilità contrattuali ed extracontrattuali previste dal Codice Civile.

ART. 20

Attuazione del contratto e controllo della Provincia

1. Il soggetto contraente assicura la massima diligenza e puntualità nell'attuazione delle obbligazioni discendenti dal presente contratto ed acconsente al controllo della loro attuazione.
2. Ogni attività di controllo della corretta gestione dell'attività formativa è improntata al principio di reciproca trasparenza, di prevenzione dei conflitti, di utilizzo responsabile ed efficiente delle risorse pubbliche, di supporto ai sensi dell'articolo 34, comma 1, lettera e) della Legge provinciale.
3. La funzione di controllo sull'attività del soggetto contraente è disciplinata da specifici criteri stabiliti dalle disposizioni provinciali cui il soggetto contraente si impegna a sottostare. Tali criteri individuano nel dettaglio l'oggetto del controllo e le modalità del suo svolgersi.
4. Il soggetto contraente si impegna a fornire alla Provincia tutte le informazioni, i dati ed i documenti necessari per lo svolgimento delle proprie attività istituzionali e per l'attività di controllo sui servizi affidati con questo contratto, con i vincoli previsti dalla normativa in materia di protezione dei dati personali. In particolare, al fine di consentire l'esercizio dell'attività di controllo, il soggetto contraente consente in ogni momento l'accesso ai locali ove si svolge l'attività formativa ai funzionari incaricati del Servizio provinciale competente.
5. In particolare il soggetto contraente acconsente alla verifica del regolare svolgimento delle attività formative, in coerenza con gli obiettivi e gli indirizzi stabiliti dalla Provincia, negli aspetti didattici, amministrativi e di pubblicità degli atti, del corretto utilizzo delle pubbliche risorse e della regolare esposizione in bilancio ed in rendiconto delle entrate conseguite e delle spese sostenute, nonché nella verifica dei requisiti in possesso degli utenti e del loro grado di soddisfazione.
6. Ferma restando l'autonomia del soggetto contraente nell'applicazione del contratto collettivo di lavoro e nella gestione del rapporto di lavoro con il proprio personale, compresa la decisione di resistere in giudizio a fronte di eventuali controversie, il controllo da parte della Provincia in materia di personale verterà esclusivamente sui seguenti aspetti:
 - a. rispetto delle procedure di reclutamento previste dal contratto collettivo applicato;
 - b. rispetto dei titoli di accesso dei docenti della formazione professionale previsti dalla normativa provinciale;
 - c. corretto inquadramento del lavoratore nei profili professionali e retributivi previsti dal contratto collettivo applicato;
 - d. corretta contribuzione previdenziale ed assistenziale;

- e. rispetto delle normative in materia di sicurezza e salute sul luogo di lavoro.
Sono escluse dal controllo e dal sindacato della Provincia tutte le fattispecie di gestione del rapporto di lavoro o di contenzioso demandate agli organi preposti alla risoluzione delle controversie di lavoro.
- 7. L'attività di controllo può estendersi alle procedure di esame con particolare riferimento al funzionamento delle commissioni da parte di personale incaricato dalla Provincia durante lo svolgimento delle relative prove, per l'acquisizione della qualifica e del diploma dei percorsi di formazione e istruzione professionale.
- 8. Fatto salvo quanto previsto nell'articolo 23, ove durante l'attività di controllo emergessero eventuali irregolarità, di gravità tale da non pregiudicare la prosecuzione del rapporto contrattuale, la Provincia invita il soggetto contraente a sanare le medesime entro un adeguato termine che la Provincia stessa stabilisce. Trascorso il termine previsto senza che il soggetto contraente provveda a sanare od a rimuovere l'irregolarità riscontrata, la Provincia ha diritto di sospendere la liquidazione dei finanziamenti fino all'effettivo adempimento delle prescrizioni formulate ed ad adottare le sanzioni previste nel presente contratto.

ART. 21

Monitoraggio sull'attività affidata

- 1. La Provincia ed il soggetto contraente collaborano alla manutenzione e sviluppo delle conoscenze e delle competenze dell'istruzione e formazione professionale connessa al servizio formativo, attraverso il coinvolgimento e l'integrazione di tutte le componenti della comunità scolastica e formativa, evidenziando, rispetto ai vari processi fondanti il modello provinciale, i punti di forza, i problemi riscontrati e le modalità di soluzione adottate, nell'ottica di rafforzare il sistema dell'offerta formativa provinciale.
- 2. A tal fine il soggetto contraente acconsente e partecipa alla realizzazione di un "Modello di monitoraggio provinciale" del sistema dell'offerta formativa.

ART. 22

Forme stabili di consultazione

- 1. La Provincia ed il soggetto contraente si impegnano ad attuare forme stabili di consultazione, almeno ogni semestre, con le seguenti finalità:
 - a. analisi della situazione dell'istruzione e formazione professionale e delle prospettive di sviluppo;
 - b. confronto attorno alle principali problematiche e criticità;
 - c. proposta di azioni innovative volte a migliorare ed elevare la qualità del sistema formativo trentino;
 - d. valutazione delle opportune forme di tutela del personale impegnato nel servizio formativo in caso di assorbimento diretto in gestione da parte della Provincia;
 - e. analisi e monitoraggio dell'attuazione degli impegni assunti dalle parti con il presente contratto;
 - f. verifica delle criticità riscontrate;

- g. individuazione delle azioni positive attivabili per il miglioramento continuo del servizio formativo;
 - h. confronto sulla programmazione e sullo svolgimento delle attività formative, nonché su ogni altra azione finalizzata ad elevare la qualità del sistema formativo trentino.
2. Il Dirigente del Servizio competente in materia di istruzione e formazione professionale adotta gli eventuali provvedimenti necessari per garantire la collaborazione di cui al presente articolo, prevedendo il coinvolgimento di tutte le Istituzioni formative paritarie affidatarie dei servizi previsti nel presente contratto.

ART. 23

Contestazioni, inadempimenti, sanzioni.

1. Fermo restando quanto previsto dagli articoli 28 e 33 del Regolamento e dagli articoli 11 e 20 di questo contratto, la Provincia potrà disporre inoltre l'irrogazione delle seguenti sanzioni in caso di violazione delle obbligazioni dedotte nel presente contratto con particolare riferimento alle sotto elencate fattispecie:
- a) ricorso a modalità attuative del pubblico servizio formativo gravemente diverse e difformi da quelle previste dalle disposizioni normative ed amministrative della Provincia, nazionali e comunitarie;
 - b) violazione dei criteri previsti dalle disposizioni di legge ed amministrative in materia di redazione del bilancio e del rendiconto di spesa, applicabili al soggetto contraente secondo il proprio ordinamento, tale da comprometterne la chiarezza, l'attendibilità e la veridicità;
 - c) non applicazione delle modalità di separazione contabile tra le diverse attività, ai sensi dell'articolo 12 di questo contratto;
 - d) produzione di documenti, comunicazione di informazioni e dati intenzionalmente non veritieri, anche nei confronti degli utenti e delle loro famiglie;
 - e) violazione delle disposizioni e delle modalità che regolano la fase di iscrizione, valutazione degli studenti, nonché di quelle che danno titolo all'ammissione agli esami finali dei percorsi di istruzione e formazione professionale, ivi compresa la violazione delle disposizioni in materia di certificazione finale;
 - f) violazione dei tempi e delle modalità di inserimento dei dati nell'anagrafe provinciale, con particolare riferimento alla correttezza di quelli relativi alle iscrizioni di cui al precedente art. 9 comma 2, tali da creare disservizi o da indurre in errore la Provincia nella fase di assegnazione dei finanziamenti;
 - g) utilizzo del personale docente in violazione dei titoli e delle modalità stabilite dalle disposizioni provinciali che ne regolano la materia, in attuazione dell'art. 30 comma 4 lettera j) della l.p. 7.08.2006 n. 5 e del regolamento attuativo.
 - h) violazione degli obblighi di regolare funzionamento degli organi collegiali e del processo di formazione, verbalizzazione e validità dei relativi atti, adottati in difformità dalle vigenti disposizioni di leggi, regolamenti e Statuti interni dell'Ente contraente;
 - i) violazione degli obblighi relativi alla regolare formazione, protocollazione, archiviazione della documentazione scolastica e della tenuta dei registri previsti;
 - j) violazione delle disposizioni provinciali connesse allo svolgimento delle procedure di esame dei percorsi formativi affidati;

- k) mutamento per qualsiasi ragione o motivo della destinazione d'uso dei locali e/o delle attrezzature concesse in comodato dalla Provincia, e gestione degli stessi in difformità alle disposizioni provinciali;
 - l) violazione dei requisiti richiesti per il riconoscimento e mantenimento della parità formativa, fatte salve l'adozione dei provvedimenti previsti dall'articolo 33 del D.P.P. 1.10.2008 n. 42-149/leg;
 - m) violazione degli obblighi di riservatezza sulle informazioni acquisite nell'espletamento del servizio e delle norme in materia di trattamento dei dati personali;
 - n) violazione degli obblighi in tema di tracciabilità dei flussi finanziari, ai sensi e per gli effetti dell'art. 3, comma 8, della Legge 136/2010 e s.m.i;
2. Nel caso in cui la Provincia rilevi una delle fattispecie sopra descritte, provvede all'invio di diffida scritta contenente l'esatta descrizione dei fatti contestati ed un congruo termine per adeguarsi alle prescrizioni; entro il termine indicato dalla Provincia il soggetto contraente potrà presentare le proprie controdeduzioni o provvedere all'adempimento ove possibile. Nel caso in cui il soggetto contraente non presenti le proprie controdeduzioni o le stesse non siano ritenute giustificanti o non adempia nei termini alle prescrizioni della Provincia e risultino in maniera chiara il dolo o la colpa grave da parte degli organi di governo e di gestione, la Provincia procederà ad irrogare la sanzione prevista, richiedendo il versamento del relativo importo.
 3. Le sanzioni sono definite da un minimo di 1.000,00 Euro ad un massimo di 20.000,00 Euro. La Provincia potrà ammettere il pagamento anche dilazionato nei termini consentiti dalla legge; la stessa notificherà al soggetto contraente i termini e le modalità del pagamento.
 4. La Provincia, nel determinare l'entità della sanzione, terrà conto dei seguenti criteri:
 - a) natura della violazione;
 - b) intensità del dolo o della colpa grave;
 - c) entità del danno conseguente alla condotta;
 - d) grado di compromissione del servizio formativo;
 - e) ricaduta sull'utenza della condotta del soggetto contraente;
 - f) reiterazione della medesima condotta;
 - g) diligenza e sollecitudine dimostrate dal soggetto contraente nell'adempiere puntualmente alle prescrizioni della Provincia.
 5. Fermi restando comunque i criteri di irrogazione delle sanzioni di cui al precedente comma 4 da applicare alla irregolarità effettivamente accertata con specifico riferimento alla fattispecie concreta, in particolare vengono definiti i seguenti importi:
 - a) sanzione da 1.000 a 5.000 Euro in caso di violazione riconducibile ad errore o colpa lieve desunta dal tipo di violazione,
 - b) sanzione da 5.000 a 10.000 euro in caso di violazione per colpa grave o in caso di concorso di più violazioni;
 - c) da 10.000 a 20.000 Euro in caso di grave violazione tali da compromettere la regolare gestione dei servizi affidati e di reiterazioni di violazioni già sanzionate;
 6. La Provincia, ai sensi dell'articolo 28 del Regolamento, verifica la permanenza in capo al soggetto contraente dei requisiti richiesti per il riconoscimento della parità formativa, secondo le modalità e le procedure stabilite dalla Giunta provinciale.

7. Per quanto non specificato nel presente articolo si applicano, in quanto compatibili le disposizioni di cui alla Legge 24.11.1981, n. 689 e s.m.i.

ART. 24

Risoluzione del contratto

1. E' facoltà della Provincia dichiarare la risoluzione di diritto del presente contratto, ai sensi dell'articolo 1456 del Codice Civile qualora intervengano le fattispecie di cui all'articolo 33 del Regolamento, secondo le modalità dallo stesso previste.
2. Oltre all'ipotesi di risoluzione espressa del contratto indicata nel comma precedente, la Provincia ha diritto di risolvere il contratto per il venir meno della fiducia a seguito del verificarsi di fatti, comportamenti, atteggiamenti dovuti a dolo o colpa grave ed incompatibili con il rapporto fiduciario costituente una delle finalità di questo contratto così come espresso dall'art. 1 comma 4 o, infine, in presenza di sentenze passate in giudicato per reati contro la pubblica amministrazione o comunque attinenti la sfera di attività del presente contratto emesse nei confronti degli amministratori con potere di rappresentanza e direttori tecnici del soggetto contraente.
3. Resta, inoltre, salva per la Provincia la possibilità di fare applicare tutte le norme di legge e di regolamento in materia di inadempimento contrattuale.

ART. 25

Deleghe di quote di attività

1. L'attività formativa è delegabile ad Enti e Società terze soltanto nelle ipotesi previste dalla legge o da deliberazioni della Giunta provinciale, nonché da atti autorizzativi del Servizio competente.

ART. 26

Trattamento dei dati personali

1. Le parti dichiarano di essersi reciprocamente comunicate oralmente e prima della sottoscrizione del presente Contratto le informazioni di cui all'art. 13 del decreto Legislativo n. 196/2003 e s.m.i. "Codice in materia di protezione dei dati personali" circa il trattamento dei dati personali conferiti per l'esecuzione del contratto stesso e di essere a conoscenza dei diritti che spettano loro in virtù dell'art. 7 della citata normativa.
2. Il soggetto contraente si impegna formalmente a dare istruzioni al proprio personale in merito al rigoroso rispetto della riservatezza dei dati prevista dalla normativa in vigore.
3. A tal fine, in conformità a quanto stabilito nel nuovo "Codice in materia di protezione dei dati personali" di cui al Decreto Legislativo 30.06.2003, n. 196, e s.m.i. ed alle disposizioni dettate dalla Giunta provinciale con deliberazione n. 3372 del 30.12.2003 e s.m.i. al soggetto contraente viene attribuito il ruolo di "Responsabile del Trattamento" ed il medesimo dovrà adeguarsi alle direttive in materia di protezione dei dati personali ed alle misure di protezione dei dati medesimi che il titolare

adotta per i propri uffici e dare conto nell'informativa comunicata agli interessati all'atto della raccolta della titolarità dei dati.

4. Il ruolo di "Responsabile del Trattamento dei dati" viene conferito per la gestione delle seguenti banche dati:
 - Banche dati denominate S.G.A. (Sistema Gestione Alunni), fino alla data di operatività di tale software operativo;
 - Sistema Anagrafe Unica degli Studenti, di cui all'art. 111 della Legge provinciale, la cui gestione da parte del soggetto contraente avverrà sulla base delle finalità e modalità previste dalle disposizioni normative ed amministrative della Provincia.

ART. 27

Controllo documentazione amministrativa

1. Il soggetto contraente effettua il controllo delle istanze e dei documenti ad esso prodotti secondo le disposizioni del D.P.R. 28.12.2000, n. 445, e s.m.i. recante il "Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa" e s.m.i., della Legge provinciale n. 23/92 e s.m.i. e delle deliberazioni della Giunta provinciale attuative in materia.
2. Nel caso in cui nel corso delle attività di controllo emergano false dichiarazioni, il soggetto contraente provvederà autonomamente ad inoltrare denuncia ai sensi dell'articolo 331 c.p.p. alla Procura della Repubblica competente e contestualmente ne informerà il Servizio provinciale competente. In presenza di incongruenze nelle dichiarazioni sostitutive prodotte dai legali rappresentanti delle istituzioni formative paritarie, se rientranti nelle fattispecie degli errori/irregolarità/omissioni materiali sanabili di cui all'art. 71 comma 3 del d.P.R. 445/2000 si farà riferimento a quanto disposto dalla deliberazione della Giunta provinciale n. 2960 d.d. 23.12.2010 successivamente modificata dalla deliberazione della Giunta provinciale n. 2031 d.d. 28.9.2012.

ART. 28

Disposizioni anticorruzione

1. Il soggetto contraente, con la sottoscrizione del presente contratto, attesta, ai sensi e per gli effetti dell'art. 53, comma 16 ter, del D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165, di non aver concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo o comunque aventi ad oggetto incarichi professionali con ex dipendenti della Provincia Autonoma di Trento che abbiano esercitato poteri autorizzativi o negoziali per conto della stessa Provincia nei confronti del medesimo soggetto contraente, nel triennio successivo alla cessazione del rapporto di pubblico impiego.
2. Il soggetto contraente, con riferimento alle prestazioni oggetto del presente contratto, si impegna, ai sensi dell'art. 2 del Codice di comportamento dei dipendenti della Provincia autonoma di Trento e degli Enti pubblici strumentali della Provincia, approvato con deliberazione della Giunta provinciale n. 1217 di data 18 luglio 2014 ed s.m.i., ad osservare e a far osservare ai propri eventuali collaboratori a qualsiasi titolo, per quanto compatibili con il ruolo e l'attività svolta, gli obblighi di condotta previsti dal Codice di comportamento stesso.

3. A tal fine il soggetto contraente dà atto che l'Amministrazione gli ha trasmesso, ai sensi dell'art. 18 del Codice di comportamento sopra richiamato, copia del Codice stesso per una sua più completa e piena conoscenza. Il soggetto contraente si impegna a trasmettere copia dello stesso ai propri eventuali collaboratori a qualsiasi titolo.
4. La violazione degli obblighi del Codice di comportamento citato ai commi 2 e 3 del presente articolo può costituire causa di risoluzione del presente contratto. L'Amministrazione, verificata l'eventuale violazione, contesta per iscritto al soggetto contraente il fatto, assegnando un termine non superiore a 10 giorni per la presentazione di eventuali controdeduzioni. Ove queste non fossero presentate o risultassero non accoglibili, procederà alla risoluzione del contratto, fatto salvo il risarcimento dei danni.

ART. 29

Norme sopravvenute e revisione del contratto

1. Ferma restando l'immediata applicazione da parte del soggetto contraente di tutte le disposizioni normative ed amministrative in materia di istruzione e formazione professionale statali e provinciali, qualora sopravvengano normative in contrasto con il presente contratto, le parti si incontreranno per condividere le modalità di applicazione delle normative sopravvenute.
2. Trascorsi due anni dalla data di sottoscrizione del presente contratto le parti convengono di procedere, ove necessario, alla revisione delle disposizioni di cui al presente contratto e dei relativi allegati.

Art. 30

Interpretazione del contratto

1. L'interpretazione delle clausole contrattuali è fatta tenendo conto delle finalità del contratto e dei risultati ricercati dalle parti; per ogni altra evenienza trovano applicazione gli articoli da 1362 a 1369 del codice civile.

ART. 31

Spese inerenti al contratto

1. Agli effetti fiscali si dichiara che il presente atto è esente da ogni tipo di imposta o tassa ai sensi dell'art. 5 Legge 21.12.1978, n. 845 e s.m.i. (Legge quadro in materia di Formazione Professionale).

ART. 32

Foro competente

1. Per qualsiasi controversia relativa al presente Contratto è competente il Foro di Trento.

ART. 33

1. Di dare atto che eventuali pagamenti effettuati dalla Provincia nelle more della sottoscrizione del presente contratto di servizio sono da ritenersi anticipazioni a valere sul presente contratto, da dedurre dal primo fabbisogno utile.

ART. 34

Rinvio alle norme di legge

1. Il presente contratto è disciplinato dalla legge italiana.
2. Il soggetto contraente si obbliga ad adempiere a tutte le obbligazioni dedotte nel presente contratto in buona fede e con la dovuta diligenza.
3. Per tutto quanto non espressamente previsto e convenuto nel presente contratto e nei documenti allegati e richiamati si rinvia alle norme vigenti, ivi comprese le disposizioni del Codice Civile ed a tutte le norme che regolano l'attività contrattuale della pubblica amministrazione, nonché quelle vigenti in materia di istruzione e formazione professionale.
4. La Provincia ed il soggetto contraente dichiarano di ben conoscere e approvare in modo specifico, e per gli effetti dell'art. 1341 e 1342 del codice civile i seguenti articoli del presente contratto:
5. Artt. 4, 5, 9, 10, 11, 12, 13, 16, 17, 19, 20, 22, 23, 24, 28, 29, 33.

IL LEGALE RAPPRESENTANTE
DEL SOGGETTO CONTRAENTE

PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO
Il Dirigente del Servizio competente